



# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

**IL REVISORE DEI CONTI**

Prot. n. 24 /2019

Lì, 15/12/2019

## **Ricognizione delle Partecipazioni societarie del Comune di Cologno al Serio – Piano operativo di razionalizzazione e revisione periodica art. 20 Dlgs 175/2016.**

La sottoscritta Ceribelli dott.ssa Giovanna – Revisore dei conti del Comune di Cologno al Serio dal 1.6.2018– nominata con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 30.04.2018 esecutiva in data 1.05.2018 ha esaminato la documentazione trasmessagli dalla Responsabile dell'Ufficio finanziario riguardante le Partecipate dell'Ente, per esprimere il proprio parere sulla ricognizione delle partecipazioni societarie e sul PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE delle stesse.

In particolare, la sottoscritta Revisore ha analizzato la seguente documentazione:

1. **La proposta di delibera n. 58 del 13/12/2019 avente ad oggetto “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2019”;**
2. **La relazione sullo stato di attuazione del precedente Piano di razionalizzazione 2018 (Allegato A) allegato alla proposta delibera n. 58 del 13/12/2019;**
3. **La revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (ART. 20, COMMA 1, D.LGS. N. 175/2016) “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019” (Allegato B) allegato alla proposta delibera n. 58 del 13/12/2019.**

### PREMESSO

Secondo la disciplina delle società partecipate, di cui al D.lgs n. 175/2016, l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, che si è avviata a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017” (articolo 26, comma 11).

In questo senso:

- Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.
- Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di “socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla

razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si rende necessario procedere, entro il 31/12/2019, alla seconda ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ss.mm., avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

## VISTI

- il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:
- l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- l'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, entro il 30/09/2017, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che, non rispondendo ai criteri di cui all'art. 20, comma 2., dovevano essere alienate; per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190;
- l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche";
- l'art. 26, comma 11. "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che "... salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
- Il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali;
- l'art. 239, comma 1, lettera a) del d.lgs. 267/2000.

## CONSIDERATO

che il Comune di Cologno al Serio:

- ha proceduto in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 24 del T.U.S.P. , con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29 settembre 2017, ad effettuare la ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21 dicembre 2018 ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni ex art. 24 e 20 del T.U.S.P. confermando l'indirizzo di mantenimento senza interventi per n. 2 società, di alienazione per n. 2 società, di liquidazione per n.1 società;
- ha proceduto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28 gennaio 2019 a modificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21 dicembre 2018 prevedendo, anziché l'alienazione, la liquidazione e lo scioglimento della società Co.S.Idra.A. Srl;
- ha riportato nella relazione tecnica allegata sub B) singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente contenenti tutte le analisi necessarie a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate;
- ha confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie e il piano della razionalizzazione delle partecipate che, cambiando il piano di razionalizzazione 2018 prevede il recesso, anziché l'alienazione, della partecipazione societaria riguardante la società SABB S.P.A. ;



- ha predisposto il piano di razionalizzazione che rispetta le condizioni poste dal d. lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle partecipazioni delle società stesse e il recesso di una partecipazione ai sensi dell'art. 24 c. 5

**Tutto Ciò Premesso**

**In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 239 comma 1 lettera a) (attività di collaborazione con il Consiglio comunale) la sottoscritta ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2018, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016.**

**Il Revisore**  
**Dott.ssa Giovanna Ceribelli**



